

VERBALE COMITATO ESECUTIVO 29/3/1994

Il giorno 29 marzo 1994 alle ore 15.00 in Milano, Via Domenichino n. 5, presso la Sede dell'Associazione Nazionale Aziende Ordinarie di Credito, a seguito di regolare convocazione a mezzo telex del 22 marzo 1994, si è riunito il Comitato Esecutivo per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

- 1) Esame della proposta di modifiche allo Statuto dell'Associazione.
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente prof. Tancredi Bianchi; i Vice Presidenti: Faissola avv. Corrado; Sella dr. Maurizio; i Consiglieri: Bovo dr. Flavio, Nobis dr. Giorgio, Salvatori dr. Carlo, Venesio dr. Camillo; n. 1 Revisore: Renzi dr. Renzo.

Sono presenti, in qualità di invitati, il dr. Carlo Rivano e il dr. Giovanni La Scala.

Hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri non intervenuti.

Partecipa il Direttore Generale il quale, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, esercita le funzioni di Segretario.

Dopo aver espresso agli intervenuti un cordiale saluto ed un vivo ringraziamento, il **Presidente** dichiara aperta la riunione.

PUNTO 1) - ESAME DELLA PROPOSTA DI MODIFICHE ALLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Il **Presidente**, accertato che tutti i componenti del Comitato abbiano ricevuto preventivamente il testo delle modifiche proposte allo Statuto (che si riporta in allegato al presente verbale), apre la discussione.

L'Avvocato **Faissola**, in merito all'art. 5, riterrebbe più conveniente allargare il concetto di maggioranza, facendo riferimento al controllo secondo il dettato del Codice civile.

Dopo breve discussione, nel corso della quale il **Presidente** chiarisce che la norma, così come proposta, è esemplata sulla definizione di banca di diritto comune accolta nello statuto dell'ABI, si conviene di sostituire la dizione "...detentore della maggioranza assoluta del capitale", con la dizione "...detentore del controllo ai sensi dell'art. 2359 del C.C.".

Il dottor **Rivano** osserva che così come espresso, il vincolo potrebbe essere non incompatibile con la natura privata della proprietà. Suggerisce pertanto una formulazione del genere “...che si considerano private ... vincoli di legge o di statuto, **a ciò ostativi**, relativi ecc...”. L’osservazione viene ritenuta del tutto pertinente e la modifica accolta all’unanimità.

Il dottor **Nobis** suggerisce talune variazioni lessicali agli artt. 5 (“...le banche **aventi forma** di società per azioni...”) e 21 (“Il Comitato Esecutivo **si riunisce** ...”). Chiede altresì chiarimenti in ordine alla dizione “salvo diversa disposizione dello statuto”, contenuta nel comma 5 dell’art. 21. Il dottor **Fontana** chiarisce che si fa riferimento all’attività del Comitato svolta, in caso di urgenza, su materie di competenza del Consiglio. In questi casi, anche il Comitato dovrà rispettare le maggioranze previste per le deliberazioni del Consiglio. In un caso (delibera su domande di adesione) la maggioranza è diversa da quella assoluta dei presenti.

Il dottor **Sella**, osservando che la situazione, sul piano comunitario, vede in generale la compresenza di Casse di Risparmio, Banche Popolari e Banche Commerciali, si chiede se un richiamo al concetto di “banca commerciale” non possa essere in qualche modo introdotto all’art. 1, laddove si definisce la nuova denominazione dell’Associazione.

Dopo una breve discussione, i presenti, e lo stesso dottor **Sella** – che aveva peraltro premesso di trovare di massimo gradimento il richiamo alle banche private – convengono sull’opportunità di mantenere la dizione proposta, anche tenuto conto del fatto che soprattutto nella fase di passaggi che sta attraversando il sistema creditizio italiano, il concetto di banca commerciale (tipicamente, in dottrina, banca a breve termine) non risulta definito dall’ordinamento e potrebbe creare difficoltà e indesiderate contrapposizioni con il modello di banca universale.

Tornando al contenuto dell’art. 5, prendendo spunto da un’osservazione dell’avvocato **Faissola**, ci si interroga se sia ammissibile che una società per azioni bancaria incorporata da una Cassa di Risparmio, una volta eliminato il vincolo del 51% in mano pubblica previsto dalla vigente normativa, possa aderire all’Associazione. Dopo ampia discussione, si perviene alla conclusione che il concetto di banca privata accolto nell’art. 5 del proposto

statuto sicuramente legittima una spa ex Cassa di Risparmio, una volta venuto meno il vincolo del 51% (e, secondo la modifica testè introdotta, senza che permanga controllo di mano pubblica), a chiedere l'adesione all'Associazione. Sempre in tema di nuove adesioni, il dottor **Sella**, facendo riferimento ad analoga previsione contenuta nello statuto dell'Associazione delle Banche Popolari, si chiede se non sia opportuno prevedere un periodo di "quarantena" per le banche di nuova costituzione, prima che siano legittimate a chiedere di aderire all'Associazione.

Viene fatto tuttavia osservare, dal dottor **Venesio** e dall'avvocato **Faissola**, che proprio i soggetti di nuova costituzione possono essere più bisognosi di assistenza da parte dell'Associazione.

Si conviene, tuttavia, sulla opportunità di un vaglio molto accurato delle domande di adesione. In conclusione, su proposta dell'avvocato Faissola, si stabilisce che, per consentire in ogni caso il massimo di discrezionalità al Consiglio in merito all'ammissione di nuovi associati, siano essi Banche di nuova costituzione o Banche rivenienti da trasformazione della forma giuridica (decisione, tra l'altro, come già ricordato, già caratterizzata da una maggioranza qualificata), la votazione su tale argomento debba avvenire a scrutinio segreto. In questo senso si modifica il secondo comma dell'art. 6. Su proposta del **Presidente**, accolta all'unanimità dai presenti, si stabilisce di sottoporre il testo del nuovo statuto, e in particolare la formulazione dell'art. 5, al parere di un qualificato giurista.

Passando poi all'esame della norma transitoria contenuta nell'art. 26, mediando tra una prima ipotesi del dottor Sella (31 dicembre 1996) e un'altra del Presidente (31 dicembre 2000), si stabilisce nel 31 dicembre 1998 il termine ultimo entro il quale gli associati che attualmente non si riconoscono nel requisito soggettivo previsto all'art- 5 dovranno "regolarizzare" la posizione.

Il dottor **Venesio** si chiede se sia da escludersi, da parte delle due grandi banche ex IRI recentemente privatizzate, un interesse ad aderire all'Associazione. Il dottor **La Scala** informa di aver potuto constatare, a questo proposito, un atteggiamento positivo da parte dell'avvocato Riolo, direttore centrale della Comit. Il **Presidente** non esclude un interesse in

questo senso, anche se ritiene necessario lasciare maturare gli eventi.

Su richiesta di alcuni dei presenti il dottor **Fontana** motiva le ragioni che hanno indotto a sopprimere il termine ultimo per la convocazione dell'Assemblea, che l'attuale statuto fissa nel 30 giugno (art. 12, ora 13), e che hanno consigliato di variare i criteri di massima della rappresentatività del Consiglio (art. 15, ora 16): nel primo caso, per lasciare eventualmente spazio ad una Assemblea che, opportunamente distanziata da quelle di Banca d'Italia e ABI, potesse consentire di invitare esponenti di spicco delle Autorità monetarie e di governo; nel secondo caso, per adeguare la norma statutaria all'evoluzione del contesto, anche tenuto conto della soppressione della competenza territoriale, cui la vecchia norma si richiama.

Riprendendo in esame, su sollecitazione del dottor Venesio, l'art. 5, e specificamente la lettera b) del medesimo, si perviene ad una nuova formulazione del comma che consente l'iscrizione alle "stabili organizzazioni" delle Banche estere in Italia, ricomprendendovi, in questo modo, anche gli uffici di rappresentanza. Per connessione, il dottor **Fontana** fa presente che attraverso l'AIBE anche le Banche estere non associate ad ASSBANK vengono a godere, sia pure in via indiretta, dell'assistenza degli uffici dell'Associazione. Il problema potrebbe essere risolto o contattando l'AIBE affinché faccia pressione sulle proprie associate per una adesione totalitaria ad ASSBANK, oppure attraverso una adesione ad ASSBANK della stessa AIBE, tenuta a questo punto, a versare un contributo forfettario per "coprire" le estere che non intendono direttamente aderire ad ASSBANK.

I presenti convengono sul fatto che la situazione vada affrontata, aperti ad ogni utile soluzione. A questo fine, per consentire l'eventuale adesione di AIBE, si modifica la lettera d) dell'art. 5, che diviene "altri istituti, società, enti e **organismi anche associativi** ...".

Ribadendo la necessità che il testo venga sottoposto, a cura della direzione, alla revisione di un qualificato giurista, nulla essendovi da dibattere tra le "varie ed eventuali", la riunione si scioglie alle ore 16.40.

Il Segretario

Il Presidente

Allegato)

STATUTO

CAPO I

Costituzione e scopo

Articolo 1

È costituita una associazione denominata:

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE BANCHE PRIVATE, in forma abbreviata ASSBANK,

che deriva dall'ASSOCIAZIONE FRA LE AZIENDE ORDINARIE DI CREDITO", costituita il 25 maggio 1954 e la cui denominazione fu variata in "ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE ORDINARIE DI CREDITO" l'8 novembre 1957.

Essa ha sede in Milano e potrà istituire sedi secondarie e uffici di rappresentanza sia in Italia sia all'estero.

Articolo 2

L'Associazione – esclusa ogni finalità di lucro – ha lo scopo di valorizzare la funzione degli Associati, di tutelarne gli interessi generali, di favorirne lo sviluppo, di coordinarne l'azione anche promuovendo iniziative consortili e attività di interesse comune.

Articolo 3

Per la realizzazione dello scopo sociale l'Associazione:

- (a) promuove lo studio di problemi d'ordine tecnico, economico, finanziario, sociale, organizzativo, giuridico e fiscale relativi all'attività degli Associati;*
- (b) presta consulenza tecnica, fiscale, legale e amministrativa a favore degli Associati;*
- (c) collabora e intrattiene rapporti con amministrazioni e istituzioni pubbliche, con enti, organismi, associazioni di categoria e altre associazioni per studi, iniziative e risoluzione di questioni di interesse generale per gli Associati;*
- (d) svolge azione atta a promuovere tra gli Associati gli incontri necessari per la reciproca informazione e la determinazione di orientamenti comuni specialmente ai fini dell'espressione unitaria di questi ultimi,*

nel quadro della collaborazione nell'ambito dell'Associazione Bancaria Italiana e dell'Associazione Sindacale far le Aziende del Credito (Assicredito);

- (e) pubblica e diffonde notiziari, pubblicazioni periodiche e studi aventi per oggetto la trattazione di argomenti interessanti l'attività bancaria e i problemi ad essa inerenti;*
- (f) promuove la formazione culturale e professionale in campo bancario e creditizio mediante la realizzazione di seminari, convegni ed altre idonee iniziative;*
- (g) si rende disponibile per la conciliazione, anche con azione arbitrale ove richiesta, di eventuali controversie che possano insorgere nei rapporti tra Associati;*
- (h) svolge, in generale, tutte quelle attività che si reputano utili per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali.*

Per il perseguimento dello scopo sociale l'Associazione può inoltre acquistare a titolo oneroso o usucapire diritti e beni, sia mobili che immobili; può promuovere la costituzione di società di capitali o parteciparvi direttamente purché non in forma totalitaria.

Articolo 4

L'Associazione aderisce all'Associazione Bancaria Italiana e all'Associazione Sindacale fra le Aziende Ordinarie di Credito, in quanto tale adesione sia ammessa dalle loro norme statutarie e in ogni caso agisce in stretta collaborazione e coordinamento con esse.

L'Associazione può altresì aderire ad altri enti, associazioni ed organizzazioni anche internazionali aventi scopi analoghi o complementari ai propri.

CAPO II

Associati

Articolo 5

Possono aderire all'Associazione:

- (a) le banche società per azioni che si considerano private in quanto non presentino vincoli, di legge o di Statuto, relativi al soggetto detentore della maggioranza assoluta del capitale;*

- (b) *le succursali di banche estere esistenti nel territorio della Repubblica italiana;*
- (c) *altri istituti, società o enti espressi dalle anzidette banche.*

Articolo 6

La domanda di adesione deve contenere la espressa dichiarazione di accettazione del presente Statuto e di assunzione di tutte le obbligazioni che ne derivano.

Sulle domande delibera il Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi degli intervenuti. In caso di accettazione della domanda il Consiglio Direttivo fissa l'ammontare e le modalità di versamento del contributo associativo per l'anno in corso e attribuisce i voti spettanti nelle Assemblee che verranno convocate nell'anno stesso e in quello successivo.

L'adesione all'Associazione è impegnativa per l'anno solare in corso alla data di accettazione della domanda e si rinnova automaticamente anno per anno, salvo che non venga comunicato il recesso mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 settembre.

L'Associato che recede rimane obbligato a versare il contributo per l'intero anno nel corso del quale è stato comunicato il recesso e non ha diritto ad alcun rimborso ai sensi dell'articolo 37 del Codice civile.

Articolo 7

L'Associato che violi gravemente gli obblighi sociali o che agisca in modo pregiudizievole al raggiungimento degli scopi dell'Associazione può essere escluso con delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

La delibera deve essere comunicata all'Associato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'Associato escluso rimane obbligato a versare il contributo per l'intero anno nel corso del quale è avvenuta l'esclusione e non ha diritto ad alcun rimborso ai sensi dell'articolo 37 del Codice civile.

CAPO III

Fondo comune

Articolo 8

Il fondo comune dell'Associazione è costituito dai contributi degli Associati di cui al successivo articolo 9 e da ogni altro bene o provento, acquistato o

pervenuto all'Associazione.

Articolo 9

Gli Associati sono tenuti a versare un contributo annuo associativo nell'ammontare ed entro il termine fissati dall'Assemblea o, per i nuovi Associati, dal Consiglio Direttivo.

L'ammontare del contributo è determinato dall'Assemblea con riferimento al totale dell'attivo dello stato patrimoniale quale risulta dal bilancio regolarmente approvato relativo all'anno precedente a quello a cui si riferisce il contributo.

L'ammontare del contributo a carico degli Associati di cui alle lettere (b) e (c) del precedente articolo 5, potrà essere determinato dall'Assemblea anche indipendentemente da quanto previsto dal precedente comma.

Tutti gli Associati sono tenuti a versare, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un acconto sul contributo associativo commisurato, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo, al contributo versato l'anno precedente.

A carico degli Associati che, nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Associazione, richiedano specifiche prestazioni per loro particolari esigenze, il Consiglio Direttivo può deliberare una integrazione del contributo associativo determinato secondo i commi precedenti.

CAPO IV

Organi dell'Associazione

Articolo 10

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea*
- 2) il Consiglio Direttivo*
- 3) il Comitato Esecutivo*
- 4) il Presidente*
- 5) il Collegio dei Revisori*
- 6) il Direttore Generale.*

CAPO V

Assemblea

Articolo 11

L'Assemblea è costituita dagli Associati, rappresentati dal legale

rappresentante o da un componente del Consiglio di Amministrazione o della Direzione.

Gli Associati possono farsi rappresentare da altro Associato mediante delega scritta.

Non è consentita la rappresentanza tramite delega di più di tre Associati.

Articolo 12

Ogni Associato ha diritto a cinque voti ai quali è aggiunto un voto ogni quarto di punto, o frazione, della quota percentuale di sua pertinenza calcolata sul totale dei contributi ordinari annuali versati l'anno precedente, salvo quanto previsto dal secondo comma del precedente articolo 6 per i nuovi Associati.

Articolo 13

L'Assemblea si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria su delibera del Consiglio Direttivo o a richiesta di un quinto degli Associati che indichino gli argomenti da trattare.

Articolo 14

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente, mediante avviso per lettera raccomandata agli Associati, da spedirsi almeno 15 giorni prima del giorno fissato.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o da chi lo sostituisce a norma dell'ultimo comma del successivo articolo 22.

Spetta a chi presiede accertare la regolare costituzione dell'Assemblea e la legittimazione in proprio o per delega ad intervenire alla medesima e nominare il Segretario.

L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti in prima convocazione tanti Associati che rappresentino almeno la metà dei voti di cui dispongono complessivamente tutti gli Associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti.

Le deliberazioni per essere valide devono essere prese con la maggioranza assoluta dei voti spettanti agli Associati presenti in proprio o per delega.

Per la votazione sugli argomenti di cui alle lettere (d), (g), (h) e (i) del successivo articolo 15 è necessaria la presenza anche in seconda convocazione di tanti Associati che rappresentino almeno la metà dei voti di cui dispongono complessivamente tutti gli Associati, e l'approvazione con maggioranza di almeno due terzi dei voti spettanti agli Associati presenti in proprio o per delega.

Delle deliberazioni dell'Assemblea viene redatto processo verbale sottoscritto da chi l'ha presieduta e dal Segretario.

Articolo 15

Spetta all'Assemblea:

- (a) determinare gli orientamenti generali dell'azione dell'Associazione;*
- (b) deliberare sul rendiconto della gestione e sulla relazione annuale del Consiglio Direttivo sull'attività svolta;*
- (c) stabilire l'ammontare e il termine di versamento del contributo annuo associativo in base ai criteri di cui al precedente articolo 9;*
- (d) nominare il Presidente dell'Associazione;*
- (e) determinare il numero dei membri del Consiglio Direttivo e nominarli;*
- (f) nominare il Collegio dei Revisori e il relativo Presidente;*
- (g) deliberare modifiche dello Statuto;*
- (h) deliberare in merito allo scioglimento della Associazione e alle modalità della liquidazione;*
- (i) deliberare l'esclusione degli Associati secondo quanto previsto dal precedente articolo 7.*

CAPO VI

Consiglio Direttivo

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da 20 a 45 membri, nominati dall'Assemblea tra coloro che facciano parte degli organi sociali o della direzione generale o centrale degli Associati o, in numero non superiore a tre, tra persone che abbiano rivestito tali qualifiche o siano particolarmente competenti in materia bancaria e creditizia.

Nel determinare il numero dei Consiglieri e nel nominarli, l'Assemblea dovrà fare in modo che il Consiglio Direttivo, per quanto possibile, abbia

una composizione rappresentativa dell'articolazione territoriale e dimensionale degli Associati.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora uno o più dei membri del Consiglio Direttivo, fino ad un terzo del numero complessivo dei suoi membri, venissero a cessare dalla carica nel corso del loro mandato, il Consiglio stesso provvederà alla loro sostituzione per cooptazione, facendo in modo, per quanto possibile, che sia ripristinata la composizione rappresentativa indicata dal secondo comma del presente articolo.

I Consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla prima riunione dell'Assemblea e, ove riconfermati, scadranno insieme con quelli in carica all'atto della nomina.

Nel caso venissero a cessare dalla carica più di un terzo dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, questa dovrà essere convocata tempestivamente per provvedere alla sostituzione dei mancanti.

Articolo 17

Al Consiglio Direttivo competono tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare gli competono i poteri di:

- a) determinare le direttive di azione dell'Associazione per l'assolvimento dei compiti ed il raggiungimento delle finalità statutarie, nell'ambito degli orientamenti stabiliti dall'Assemblea;*
- b) deliberare sulle domande di adesione all'Associazione, secondo quanto previsto dal secondo comma del precedente articolo 6;*
- c) deliberare sulla adesione dell'Associazione ad altri enti, associazioni od organizzazioni;*
- d) deliberare sulla costituzione di commissioni, composte anche da persone diverse dai propri membri, per lo studio di particolari problemi in materia bancaria e creditizia;*
- e) nominare tra i suoi membri tre Vice Presidenti;*
- f) determinare il numero dei componenti il Comitato Esecutivo e nominarli;*
- g) deliberare l'emolumento del Presidente;*

- h) nominare il Direttore Generale dell'Associazione, determinandone poteri, attribuzioni e retribuzione;*
- i) proporre all'Assemblea l'esclusione dell'Associato secondo quanto previsto dal precedente articolo 7;*
- l) deliberare in merito ad assunzioni, nomine, trattamento economico e a ogni altro provvedimento riguardante il rapporto di lavoro del personale direttivo;*
- m) predisporre la relazione annuale sull'attività svolta e deliberare sul rendiconto della gestione, sul preventivo di spesa per l'anno successivo e in genere sugli argomenti che debbano essere sottoposti all'Assemblea;*
- n) formulare proposte all'Assemblea sull'ammontare e sul termine di versamento del contributo annuo associativo e stabilire la misura dell'acconto secondo quanto previsto al penultimo comma del precedente articolo 9;*
- o) deliberare eventuali integrazioni del contributo associativo e le relative modalità di versamento, in caso di specifiche prestazioni richieste da uno o più Associati, secondo quanto previsto nell'ultimo comma del precedente articolo 9;*
- p) designare, ove di pertinenza dell'Associazione, i rappresentanti degli Associati in enti, associazioni od organizzazioni.*

Con esclusione dei poteri e delle attribuzioni indicati nelle precedenti lettere da (a) a (p), il Consiglio Direttivo può delegare al Comitato Esecutivo gli altri suoi poteri e attribuzioni, stabilendone i limiti e le modalità.

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno ed in ogni caso quando lo stabilisca il Presidente o lo richieda un terzo dei suoi componenti che indichino gli argomenti da trattare.

La convocazione è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci con lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno da spedirsi almeno 5 giorni prima del giorno fissato per la riunione.

In caso d'urgenza può essere convocato con telegramma, telex o telefax da spedirsi almeno 48 ore prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o da chi lo sostituisce a norma dell'ultimo comma del successivo articolo 22.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei componenti in carica, e le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello Statuto.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Ogni Consigliere, all'atto della nomina, può delegare in via permanente a sostituirlo in caso di impedimento un amministratore o un membro della direzione generale o centrale dell'Associato al quale appartiene.

Il Presidente, in considerazione degli argomenti da trattare, può invitare ad intervenire alle riunioni del Consiglio, a titolo consultivo o informativo, amministratori o dirigenti di Associati nonché dirigenti o funzionari dell'Associazione o esperti.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio, con voto consultivo, ed esercita le funzioni di Segretario. In caso di sua assenza o impedimento il Consiglio nomina di volta in volta il Segretario anche al di fuori del Consiglio stesso. Delle deliberazioni del Consiglio viene redatto processo verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario della stessa.

CAPO VII

Comitato Esecutivo

Articolo 19

Il Comitato Esecutivo si compone del Presidente, dei Vice Presidenti e di un numero di membri da 5 a 9 secondo quanto determinato all'atto della loro nomina da parte del Consiglio Direttivo, scelti nel seno del Consiglio stesso in modo che il Comitato Esecutivo abbia possibilmente la composizione rappresentativa corrispondente a quella indicata nel secondo comma del precedente articolo 16.

I membri del Comitato Esecutivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora uno o più dei membri del Comitato Esecutivo venissero a cessare dalla carica nel corso del loro mandato, il Consiglio Direttivo provvederà

alla loro sostituzione, facendo in modo, per quanto possibile, che sia ripristinata la composizione rappresentativa indicata dal primo comma del presente articolo.

Il membro del Comitato Esecutivo così nominato scadrà insieme con quelli in carica all'atto della nomina.

Articolo 20

Il Comitato Esecutivo sovrintende all'attività dell'Associazione, delibera sulle materie che gli vengono delegate dal Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, sulle questioni di competenza del Consiglio, cui deve riferire nella riunione immediatamente successiva.

Articolo 21

Il Comitato Esecutivo si raduna di regola ogni due mesi, ed ogni volta che lo stabilisca il Presidente o ne faccia domanda un terzo dei suoi componenti che indichino gli argomenti da trattare.

La convocazione è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci con lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno da spedirsi almeno 5 giorni prima del giorno fissato per la riunione.

In caso d'urgenza può essere convocato con telegramma, telex o telefax da spedirsi almeno 48 ore prima della riunione.

Il Comitato è presieduto dal Presidente o da chi lo sostituisce a norma dell'ultimo comma del successivo articolo 22.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti in carica e le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello Statuto.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Si applicano, riguardo al Comitato, le norme stabilite per il Consiglio Direttivo nell'ottavo, nono e decimo comma del precedente articolo 18.

CAPO VIII

Presidente

Articolo 22

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni

degli organi collegiali e delibera su quanto delegatogli dal Consiglio o dal Comitato Esecutivo.

La firma per gli atti dell'Associazione è attribuita al Presidente, il quale può delegare in tutto o in parte i poteri di firma al Direttore Generale e a dirigenti e funzionari dell'Associazione, stabilendone le modalità e i limiti.

Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti da lui ritenuti necessari, sottoponendoli per la ratifica alla riunione immediatamente successiva del Comitato o del Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito da un Vice Presidente secondo ordine decrescente di anzianità anagrafica e, in caso di impedimento dei Vice Presidenti, dal Consigliere più anziano di età.

CAPO IX

Collegio dei Revisori

Articolo 23

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi, compreso il Presidente, e due supplenti, nominati dall'Assemblea tra coloro che facciano parte dell'amministrazione o della direzione generale o centrale di Associati.

I membri del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili; nel caso venga a mancare per qualunque ragione uno dei Revisori effettivi gli subentrerà il supplente più anziano di età.

Il Collegio dei Revisori svolge il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione facendone relazione all'Assemblea annuale.

CAPO X

Direttore Generale

Articolo 24

Il Direttore Generale cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e sovrintende al funzionamento di tutti i servizi e uffici dell'Associazione, nell'ambito dei poteri e delle attribuzioni conferitigli dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore Generale:

- (a) esercita le funzioni di Segretario nelle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, alle quali partecipa con voto consultivo; fa*

parte delle commissioni costituite a norma della lettera (d) del precedente articolo 17; rappresenta l'Associazione negli organismi a carattere tecnico e consultivo;

- (b) è il capo del personale dell'Associazione e formula proposte al Consiglio Direttivo in merito ad assunzioni, nomine, trattamento economico e ogni altro provvedimento riguardante il rapporto di lavoro del personale direttivo;*
- (c) rappresenta l'Associazione in giudizio;*
- (d) provvede all'amministrazione ordinaria del patrimonio dell'Associazione e compie ogni atto conservativo e cautelativo del patrimonio medesimo;*
- (e) appronta annualmente il rendiconto della gestione e il preventivo di spesa per l'anno successivo.*

CAPO XI

Gestione amministrativa e scioglimento

Articolo 25

La gestione amministrativa dell'Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno e il rendiconto è sottoposto all'Assemblea.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibera sulle modalità della liquidazione.

CAPO XII

Norma transitoria

Articolo 26

La qualifica di Associato viene automaticamente riconosciuta fino al a tutti i soggetti aderenti all'Associazione sotto la vigenza del precedente Statuto.

Alla scadenza di tale termine non potranno continuare ad aderire all'Associazione gli Associati che non rientrino tra i soggetti di cui alle lettere (a), (b) e (c) dell'articolo 5.